



COMUNE DI TIVOLI

IL SINDACO

Prot. 17380 del 07 APR. 2020 ORDINANZA N. 158 del 07 APR. 2020

Oggetto: MERCATI SETTIMANALI DI TIVOLI CENTRO-LUNGANIENE IMPASTATO, TIVOLI TERME E VILLA ADRIANA. REVOCA DELLA SOSPENSIONE PER LE ATTIVITA' DIRETTE ALLA VENDITA, DISPOSTA CON ORDINANZA SINDACALE N. 121 DEL 10 MARZO 2020, LIMITATAMENTE AI PRODOTTI AGRICOLI, INCLUSA LA VENDITA DI PIANTE E FIORI.

IL SINDACO

Premesso che in considerazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 e per assicurarne il puntuale rispetto, con ordinanza contingibile ed urgente n. 121, prot. 12842 del 10/03/2020, si è provveduto a sospendere l'attività dei mercati settimanali di TIVOLI CENTRO-LUNGANIENE IMPASTATO, TIVOLI TERME E VILLA ADRIANA, dal 10 marzo 2020 al 3 Aprile 2020, scadenza prorogata al 13 Aprile 2020 con ordinanza sindacale n. 148/2020, in coerenza con il DPCM del 1 Aprile 2020;

premessò altresì che con ordinanza n. 131, prot. 13657 del 16/03/2020, sulla scorta delle disposizioni di cui al DPCM dell'11/03/2020, si è provveduto alla revoca della sospensione delle attività mercatali per la sola vendita dei generi alimentari;

considerato che il DPCM del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22/03/2020, n. 76, ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli" (codice ATECO 0.1), consentendo quindi anche la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti ecc, come confermato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, FAQ-ioresto a casa, sezione pubblici esercizi e attività commerciali (<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>) ;

Ritenuto quindi di consentire lo svolgimento delle attività dirette alla sola vendita di prodotti agricoli, inclusi la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, all'interno delle aree mercatali nei giorni stabiliti e previsti, revocando la sospensione disposta con l'ordinanza sindacale n. 121/2020, efficace fino al 13 aprile 2020;

Rilevato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTI gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Unanimità





COMUNE DI TIVOLI

IL SINDACO

ORDINA

come consentito dal DPCM del 22/03/2020, la revoca della sospensione della tenuta dei mercati settimanali per le sole attività dirette alla vendita dei prodotti agricoli (codice ATECO 0.1), inclusa la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ecc., disposta con propria ordinanza n. 121 del 10 marzo 2020 prot. 12842, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie alla salvaguardia sanitaria, nel rispetto della norma circa la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, l'avvicinamento in maniera contingentata e la dotazione di tutti i presidi protettivi necessari

Il presente provvedimento ordinatorio, preventivamente comunicato al Prefetto è reso formalmente pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line e viene trasmesso alla Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Roma, al Commissariato di Tivoli, ai Comandi Provinciali e locali dell'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e alla Polizia Locale di Tivoli;

del presente provvedimento sarà data ampia comunicazione alla popolazione;

il corpo di polizia locale, le forze di polizia dello stato e gli organi tutti di cui all'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689, assicurano nei servizi di competenza il controllo sull'osservanza della presente ordinanza;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Tivoli, 06/04/2020

Il Sindaco
Giuseppe Proietti

